

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 744 DEL 22/11/2016**

OGGETTO

ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO 4 - ATTIVA SULLA PIATTAFORMA INTERCENT-ER E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 131 del 04/08/2016, successivamente modificato con decreto del Presidente n. 172 del 05/10/2016, e' stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2016 ed e' stata affidata ai dirigenti di primo livello l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati

Richiamati:

- il Codice degli appalti e contratti di cui al D.Lgs. 50/2016;
- l'articolo 1 commi 449 e 450 della L. 296/2006 e s.m.i., riguardanti l'obbligo di ricorso agli strumenti telematici di approvvigionamento quali le convenzioni quadro stipulate da centrali di committenza quali Consip e Intercent-ER ed il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- il D.P.R. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed del D. Lgs. 163/2006" nelle parti ancora vigenti;
- il Regolamento Provinciale per la Disciplina dei Contratti.

Considerato che entro il termine dell'esercizio in corso occorre ordinare l'esecuzione di servizi di facchinaggio e traslochi di arredi, attrezzature, materiali e documenti in conseguenza del riordino degli archivi storico e corrente della Provincia, della dismissione della sede di piazza San Giovanni 4 a Reggio Emilia, di richieste di interventi di movimentazione e smaltimenti in discarica di elementi "fuori uso" inoltrate alla U.O. Provveditorato da parte di alcuni istituti scolastici di competenza Provinciale.

Verificato che:

- sulla piattaforma della Agenzia Regionale "Intercent-ER" è attiva la "Convenzione per l'affidamento del servizio di facchinaggio e trasloco 4", allegata al presente atto quale parte integrante dello stesso (Allegato 1), stipulata tra l'Agenzia medesima ed il CNS-Consortio Nazionale Servizi con sede legale a Bologna, in via della Cooperazione n.3, P. IVA 02884150588, impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo composto, oltre che da tale impresa dalla mandante C.I.C.L.A.T. Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari Traffico soc. coop, sede legale in Bologna, Via della Villa n. 17/19, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Bologna al n. 00424610582, P. IVA 04145360378, domiciliata in Via della Villa n. 17/19;
- la convenzione suddetta è identificata dal Codice Identificativo Gara (C.I.G) N. 6317709265;
- il limite dell'importo massimo spendibile della convenzione, di cui all'art.4 della stessa, non è ancora stato raggiunto;
- il termine di adesione alla convenzione (durata della Convenzione) è il 10/06/2017.

Atteso che gli elementi qualificanti della Convenzione in oggetto sono i seguenti:

- l'elenco delle prestazioni ed i relativi corrispettivi indicati all'art.13;
- l'obbligo del fornitore di accettare gli ordinativi di fornitura emessi dall'amministrazione contraente che, altresì, detiene la facoltà di affidare in tutto o in parte le stesse attività anche a soggetti terzi rispetto alla Ditta titolare della

- convenzione (art.4);
- la modalità di conclusione del contratto mediante emissione dell'ordinativo di fornitura, con validità triennale, tramite la piattaforma Intercent-ER con possibilità di recesso da parte dell'amministrazione contraente (art.6);
- le condizioni della fornitura e le obbligazioni del fornitore (artt.8, 9);
- le penali, il diritto di rivalsa sulla cauzione definitiva da parte della Amministrazione contraente, le cause di risoluzione del contratto (artt. 18, 19 e 21);

Considerato che in conseguenza dell'applicazione della legge 56/2014 che contempla il riordino delle Provincie, in particolare dell'art. 1, comma 96 lettera c) e comma 97 lettera b):

- l'adesione alla convenzione potrà essere revocata o trasferita ai soggetti subentranti nelle funzioni attualmente attribuite alle Provincie;
- il contratto riporterà fra le proprie clausole quella secondo cui potrà rendersi necessario modificare in tutto o in parte o cedere il contratto senza che la Ditta affidataria possa vantare, nei confronti dell'ente, alcunché per danno emergente o per lucro cessante.

Dato atto che:

- con riferimento alla Legge n. 123 del 3/8/2007 e alla successiva determinazione n. 3/2008 del 5 Marzo 2008 sulla "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza" (emanata dall'AVCP - AUTORITA' per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), si dichiara che con riferimento al servizio di facchinaggio che si intende affidare, sono stati previsti oneri per la sicurezza, necessari all'eliminazione dei rischi da interferenze, per un importo pari ad € 230,00# (IVA esclusa), come evidenziato al D.U.V.R.I. conservato agli atti presso la U.O. Provveditorato ed Espropri;
- per l'esecuzione dei servizi di facchinaggio, trasloco e smaltimento di beni in fuori uso sopra descritti occorre impegnare la somma di € 42.830,00# (IVA esclusa), pari ad € 52.252,60# (IVA inclusa), di cui € 230,00# per oneri per la sicurezza, imputandolo alla Missione 01, Programma 03, Codice del Piano dei Conti Integrato 1.03.02.13.003, Cap.89 del Bilancio 2016, ove sussiste la relativa disponibilità finanziaria, Obiettivo di Gestione N. R08G3OG4;
- ai fini della tracciabilità finanziaria, l'ordinativo di fornitura, da emettere in esecuzione del presente atto è identificato dal Codice Identificativo Gara derivato **(C.I.G. derivato) n.6872306650**;
- l'allegato al presente atto costituisce parte integrante dello stesso;
- il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art.6 della L.241/90, è il Responsabile della U.O. Provveditorato ed Espropri, dott. Eugenio Farioli;
- l'organo competente per l'adozione del presente atto è il Dirigente del Servizio Infrastrutture, mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia;
- ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio;

DETERMINA

1. di aderire alla “Convenzione per l’affidamento del servizio di facchinaggio e trasloco 4”, allegata al presente atto quale parte integrante dello stesso (Allegato 1), stipulata tra l’Agenzia medesima ed il CNS-Consortio Nazionale Servizi con sede legale a Bologna, in via della Cooperazione n.3, P. IVA 02884150588, impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo composto, oltre che da tale impresa dalla mandante C.I.C.L.A.T. Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari Traffico soc. coop, sede legale in Bologna, Via della Villa n. 17/19, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Bologna al n. 00424610582, P. IVA 04145360378, domiciliata in Via della Villa n. 17/19;
2. di impegnare la somma di euro 52.252,60# (IVA compresa), di cui € 230,00# per oneri per la sicurezza, a favore della ditta CNS-Consortio Nazionale Servizi con sede legale a Bologna, in via della Cooperazione n.3, P. IVA 02884150588, imputandola alla Missione 01, Programma 03, Codice del Piano dei Conti Integrato 1.03.02.13.003, Cap.89 del Bilancio 2016, ove sussiste la relativa disponibilità finanziaria, Obiettivo di Gestione N. R08G3OG4;
3. di autorizzare l'emissione dell'ordinativo di fornitura dei servizi di cui al presente atto, come previsto dall'art.4 della Convenzione in questione, che costituisce, altresì, modalità di conclusione del contratto ai sensi di quanto previsto all'art.6 della citata Convenzione;
4. di dare atto che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 192 del D. Lgs, 18 Agosto 2000, n. 267:
 - il fine del contratto, che si andrà a stipulare mediante l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura in adesione alla Convenzione sopra citata, consiste nell’esecuzione dei servizi di facchinaggio e trasloco da svolgersi presso gli uffici provinciali e gli Istituti Scolastici di competenza provinciale;
 - in conseguenza dell’applicazione della legge 56/2014 che contempla il riordino delle Province, in particolare dell’art. 1, comma 96 lettera c) e comma 97 lettera b),l’adesione alla convenzione potrà essere revocata o trasferita ai soggetti subentranti nelle funzioni attualmente attribuite alle Province;
 - il contratto riporterà fra le proprie clausole quella secondo cui potrà rendersi necessario modificare in tutto o in parte o cedere il contratto senza che la Ditta affidataria possa vantare, nei confronti dell’ente, alcunché per danno emergente o per lucro cessante;
 - le condizioni che regolano il contratto sono contenute nella Convenzione medesima, allegata al presente atto quale parte integrante dello stesso (Allegato 1);
 - le clausole ritenute essenziali sono quelle inerenti alle modalità di conclusione del contratto tramite emissione dell’ “Ordinativo di fornitura”, al prezzo, alle modalità di esecuzione del servizio, alle penali, clausole tutte contenute e più dettagliatamente descritte nella Convenzione citata;
 - l’affidamento viene disposto, a norma dell’articolo 1, commi 499 e 450, della L. 296/2006 e s.m.i., riguardanti l’obbligo di ricorso agli strumenti telematici di approvvigionamento quali le convenzioni quadro stipulate da centrali di committenza quali Consip e Intercent-ER ed il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
 - il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art.6 della L.241/90, è il Responsabile della U.O. Provveditorato ed Espropri, dott. Eugenio Farioli;

- con riferimento alla Legge n. 123 del 3/8/2007 e alla successiva determinazione n. 3/2008 del 5 Marzo 2008 sulla "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza" (emanata dall'AVCP - AUTORITA' per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), si dichiara che con riferimento al servizio di facchinaggio che si intende affidare, sono stati previsti oneri per la sicurezza, necessari all'eliminazione dei rischi da interferenze, per un importo pari ad € 230,00# (IVA esclusa), come evidenziato al D.U.V.R.I. conservato agli atti presso la U.O. Provveditorato ed Espropri;
- ai fini della tracciabilità finanziaria, l'ordinativo di fornitura, da emettere in esecuzione del presente atto è identificato dal Codice Identificativo di Gara derivato **(C.I.G. derivato) n. 6872306650.**

ALLEGATI:

"Allegato 1" - "Convenzione per l'affidamento del servizio di facchinaggio e traslochi 4"

Reggio Emilia, lì 22/11/2016

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma